



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. <b>121</b>	DATA <b>17-08-2019</b>	Oggetto: <b>Riconoscimento benefici Legge 104/92. Dipendente di ruolo part-time Damiani Egidio</b>
------------------	---------------------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.183 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs.vo n.267/2000;

Visto l'art.107 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo n.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;  
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato Responsabile dell'Area Amm.va;

Vista la nota prot.n. 3301 del 26.07.2019 con la quale il dipendente di ruolo part-time, Geom. Egidio Damiani Istruttore Tecnico, in servizio presso il Settore tecnico di questo Comune, chiede di poter usufruire di n. 9 ore mensili di cui alla Legge 104/92, per assistenza del coniuge;

Vista la certificazione medico-legale rilasciata dalla Commissione Medica della ASL di Rieti, in data 19.12.2018, presentata dal suddetto dipendente, con la quale si concede il beneficio di cui sopra ai sensi della legge 5.2.92 n.104 comma 3 art.3;

Visto che nella nota di cui sopra, il dipendente dichiara di prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva alla moglie;

Preso atto che l'accertamento non è soggetto a revisione, giusto quanto riportato nel suddetto verbale;

Vista la Legge 104/92, come modificata e integrata dalla L.53/2000, che all'art.33, recita: **"Colui che assiste con continuità e in via esclusiva una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, ancorchè non convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno"**;

Vista la circolare INPS Mod. Hand 6 COD SR64 che testualmente recita:

*"Il congedo può essere richiesto solo per periodi successivi alla prestazione della domanda. Il lavoratore ha diritto a usufruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta ed i periodi spettano per un massimo complessivo di due anni"*

*E ancora: ... Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate."*

Visto che i C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL. stipulato il 21/05/2018, dispone all'art.33, comma 4 che "i permessi di cui all'art.33, comma 3 della Legge 05/02/1992, n.104, sono computati sull'anzianità di servizio, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

Visto l'art. 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni;

Visto l'art. 71, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche

Amministrazioni - 06.12.2010, n. 13:

Visto l'art. 33, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recitano:

*«1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.*

*2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.*

*3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.»*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il Geom. Damiani presta servizio presso l'Ente part-time 50%

### DETERMINA

1) di riconoscere al dipendente di ruolo part-time, Geom. Egidio Damiani Istruttore Tecnico, in servizio presso il Settore Tecnico di questo Comune, ai sensi della Legge 104/92, n° 9 ore di permesso mensili, fruibili anche in maniera continuativa di cui alla Legge 104/92, per assistere la moglie Sig.ra Serenella Pilati, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità, non sia ricoverata a tempo pieno;

2) di consegnare il presente atto all'interessato;

3) di trasmettere, altresì il seguente provvedimento al Dirigente del dipendente interessato;

4) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Personale e il conseguente inserimento nel fascicolo personale.

Rivodutri, lì **17-08-2019**

Il Responsabile del Servizio  
**Michele PANICONI**

**IL MESSO COMUNALE ATTESTA**

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale: [www.comune.rivodutri.ri.it](http://www.comune.rivodutri.ri.it), ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.08.2019 pos. n° 307

Rivodutri lì 20.08.2019

IL MESSO COMUNALE  
L'INCARICATA  
Antonella CONTI